

Dopo il processo laico poi, e solo quando il chierico sia libero (o perchè assolto, o perchè abbia scontata la pena), il Vescovo dovrà procedere contro di lui; non mica valendosi delle risultanze del processo laico che non dovrà riconoscere come canonico, ma facendo un nuovo processo ecclesiastico, secondo le norme di questa Istruzione. Abbiamo detto che non deve valersi delle risultanze del processo laico; può tuttavia esaminare, se crede, i medesimi testi e vagliare i medesimi documenti presentati al tribunale laico, traendone quelle deduzioni che sono proprie dei processi canonici. Quanto alla pena poi, se il reo sia stato ben punito dal tribunale laico, può questa essere anche raddolcita, *ne afflicto addatur afflictio* (*l. divus ff. cum. Gloss. ff. de offic. Praesid.*).

Si noti però che, dopo la sentenza del giudice ecclesiastico per qualche delitto scandaloso, si contrae per lo più la infamia, se non sempre di diritto, almeno di fatto, per cui vi è bisogno di un tempo congruo (non meno di un triennio) per purgarla o per esserne dispensato (V. nostre *Consultaz. Mor. Can. Lit.* Vol. I, p. 553 e Vol. II, p. 429).

§ 28.

*Norme pei dubbii, ed epilogo.*

“ XLIV. Nei casi dubbii e nelle varie difficoltà pratiche, in cui possano incontrarsi, gli Ordinarii prendano consiglio da questa sacra Congregazione per evitare contese e nullità. ”

Ecco finalmente la norma pei casi dubbii: ricorrere alla S. C. dei VV. e RR, esponendo tutte le circostanze di ciascun caso, affine di averne quelle dilucidazioni che rendano spedito e sicuro il processo.

Dopo di avere esaminata e chiarita, con quella maggiore diligenza che da noi si è potuta, la intera Istruzione pei processi criminali della detta S. C., giova in ultimo dare un epilogo di tutta la tela processuale, affinchè il Vescovo, aven-

dolo sott'occhi, possa ben disporre l'occorrente per compiere bene e celeremente un processo criminale.

Ecco dunque come dev'essere condotto:

a) Avendosi, o per pubblica fama, o per qualche fededegna denuncia, indizii di reità su qualche chierico, fa d'uopo istituire un secreto esame inquisitivo di varii testi intorno agli addebiti.

b) Se le risultanze sono negative o di una reità non probabile, si rimette il processo nell'archivio secreto colla decretazione di *constare de innocentia*, ovvero di *non constare de reitate*.

c) Se le risultanze sono positive, o di una reità probabile, si chiama il reo e lo si ammonisce paternamente o legalmente, ma sempre in secreto, facendone risultare in forma legale l'ammonizione.

d) Se le ammonizioni non giovano, gli s'intima un formale precetto, colla minaccia della pena in caso d'inadempimento.

e) Se non adempie, ovvero se si abbiano indizii serii di qualche delitto già commesso, da doversi punire, s'inizia il processo *ex officio* con un atto di accusa del procuratore fiscale, il quale propone i mezzi di prova per l'accusa coll'esame dei testi, dei documenti ecc.

f) Compiuti in secreto questi esami, si cita il reo in giudizio e lo si esamina, contestandogli quanto si è prodotto contro di lui, ma tacendo (nel caso di pericolo) i nomi dei testi; e si noteranno i suoi scarichi.

g) Lo s'invita in pari tempo a costituirsi il difensore che dev'essere approvato dalla Curia; in caso opposto il difensore si deputerà d'ufficio.

h) Al solo avvocato si farà noto il processo ed il ristretto coll'obbligo del secreto giurato (in caso di pericolo) sui nomi dei testi; secreto da estendersi anche allo stesso imputato.

i) Si esamineranno i testi a scarico e tutte le altre prove che si vorranno produrre dal reo e dal suo avvocato in propria discolpa.

l) Dopo ciò, si concederà un tempo congruo all'avvocato ed al procuratore fiscale (il quale dovrà prendere cognizione di tutto), per compiere le proprie deduzioni che potranno essere anche in iscritto.

m) Si stabilirà il giorno della trattazione della causa e se ne manderà citazione al reo.

n) Nel giorno della causa si udiranno le deduzioni dell'accusa e della difesa, e si proferirà dal giudice la sentenza, dettandone all'attuario la parte dispositiva.

o) La sentenza poi esarata in iscritto, colla narrazione del fatto e coi motivi della giudicatura, verrà notificata al reo, il quale fra dieci giorni può appellare al tribunale superiore.

p) Dichiarato l'appello al giudice di prima istanza, deve questi trasmettere tutti gli atti processuali autentici al giudice di appello.

q) Il giudice di appello, avuti i prefati atti, e riconosciuto valido l'appello, deve notificare all'appellante che fra venti giorni si dovrà scegliere un avvocato di fiducia della Curia.

r) Presentato ed approvato il difensore (cui si potrà dare parimenti il giuramento di secreto), la causa si tratterà con procedura simile a quella di prima istanza.

Ogni Vescovo che terrà presente questo epilogo, avrà chiarita e facilitata la via per procedere sicuramente contro i chierici delinquenti, e per evitare il pericolo di sentire infermato il loro processo.

## CAPO VI.

### Sentenza declaratoria.

La tela processuale, di cui abbiamo a lungo parlato, vuolsi osservare per la punizione di quei delitti che portano seco la privazione del beneficio *post iudicis sententiam*. Per la punizione poi di quei delitti a cui va annessa la detta

privazione *ipso iure*, fa mestieri di una procedura più semplice; ed è qui il luogo di tenerne discorso.

Notammo a principio le precipue differenze che corrono fra l'una e l'altra specie di privazioni. Qui diciamo solamente che, per la privazione *ferendae sententiae*, vuolsi una sentenza *condannatoria*; per la privazione *latae sententiae*, basta una sentenza *declaratoria*. La prima riguarda la pena stessa, cioè la pena imposta dalla legge; ed il giudice sentenza che il reo la merita. La seconda riguarda il fatto delittuoso, a cui va *ipso iure* annessa la pena; e si sentenzia che il fatto è avvenuto in persona del reo, il quale ha già incolta la pena dal punto stesso in cui compì quel fatto (V. Reiffenst. L. I, tit. II, § 10, n. 231.).

Checchè dicano alcuni pochi, generalmente i DD. insegnano che anche per la privazione *latae sententiae* occorre la declaratoria giudiziale perchè il reo, sì nel foro esterno, come nello interno, debba subirne la pena. Lo si desume dal c. *Cum secundum*, 19, de *Haeret.* in 6, nel quale i beni degli eretici sono *ipso iure* confiscati; però i rei vengono disobbligati di consegnare al fisco da sè medesimi i loro beni; ed anzi se ne vieta la confisca prima della sentenza declaratoria del giudice. Da ciò i DD. deducono che per ogni altra pena esterna *latae sententiae*, perchè debba aver effetto, richiedesi la prefata declaratoria. Così Laymann L. I, tr. 4, c. 15, n. 6; Navarro T. II, *Commend. de datis et promiss.* not. 31, n. 44; Sanchez in *Decal.* L. II, cap. 27; n. 7; Reiffenstuel l. c. n. 227 etc.

Ed eccone la ragione. Imperocchè la legge dev'essere ragionevole e moralmente possibile. Or non sarebbe tale se costringesse lo stesso reo alla esterna esecuzione di essa, costituendolo in pari tempo accusatore di sè, giudice ed esecutore (Reiffenstuel l. c. n. 228). E poi fa d'uopo considerare che se il reo vien privato *eo ipso* del dominio di una cosa, non viene privato similmente del possesso di questa. Perchè possa venir privato anche del possesso fa mestieri della